

OGGETTO: ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI AD INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOFISICHE E RELATIVE RELAZIONE – PERIODO 2022-2024. CIG 9103725786. CUP B31B22000360006.

CONTRATTO APPLICATIVO N. 2

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale n. 11 del 23/02/2022 si è disposto di stipulare l'Accordo Quadro per servizi di ingegneria ed architettura relativi ad indagini geognostiche, geofisiche e relative relazioni, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche "Codice"), con l'operatore economico Georeflex S.r.l. con sede a Piacenza – Via Fioruzzi, 15 – C.F. e P.IVA 01164400333;
- che l'operatore economico ha trasmesso l'accordo quadro e i documenti richiesti debitamente sottoscritti;

TRA

l'Azienda USL di Piacenza (di seguito Azienda), Codice Fiscale n. 91002500337, con sede legale in Piacenza, Via A. Anguissola n. 15, rappresentata dal Direttore dell'U.O. Nuove costruzioni e patrimonio immobiliare Ing. Luigi Gruppi, nato a Piacenza il 12/01/1964, delegato alla sottoscrizione del presente contratto in forza della Deliberazione di attribuzione delle deleghe n. 396 del 1/08/2022

E

Georeflex S.r.l. con sede a Piacenza – 29121 - Via Fioruzzi, 15 – C.F. e P.IVA 01164400333 (di seguito anche "Operatore economico") rappresentata dal Dott. Geol. Andrea Carpena in qualità di Amministratore Unico (di seguito anche "operatore economico")

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1- OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto. Oggetto del presente contratto applicativo sono le seguenti attività:

- esecuzione di indagini geotecniche e sismiche e stesura di relazione geologica-geotecnica-sismica nell'ambito del Progetto di realizzazione di Nuova Casa della Comunità e Nuovo Ospedale di Comunità "Belvedere", presso Via Vittorio Gadolini n. 36, nel comune di Piacenza.

ART. 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'operatore economico incaricato è tenuto ad eseguire quanto necessario all'espletamento degli incarichi con competenza, perizia e diligenza mantenendo gli opportuni contatti con il R.U.P. dell'Azienda.

Inoltre l'operatore economico svolgerà gli incarichi in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità.

ART. 3- TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il servizio, che decorre dalla data di stipula del presente contratto applicativo, si concluderà entro i successivi 8 giorni naturali e consecutivi, salvo condizioni meteo avverse.

ART.4 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

Con la stipula del presente contratto si intendono rispettate le normative vigenti sia in campo geotecnico che sismico, quali:

- la Deliberazione Regionale n. 112 del 02/05/2007
- il Decreto Giunta Regione Emilia Romagna n. 2193 del 21/12/2015
- il Nuovo Testo Unico 2018 - Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018).

L'incarico comprende tutte le prestazioni così esplicitate nel preventivo trasmesso Prot. n. 0303071 del 13/12/2022;

ART. 5 – DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Gli onorari ed il rimborso delle spese per le prestazioni dell'operatore economico inerenti il presente incarico sono determinati forfettariamente in € 3.000,00 esclusi contributi previdenziali EPAP pari al 4% e Iva 22%.

Tale corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi come esplicitati nel prezzo trasmesso Prot. n. 31778 del 17/01/2022.

ART. 6 – PAGAMENTI

L'onorario e i compensi di cui all'art. 5 del presente contratto saranno corrisposti, a seguito di invio di fatturazione elettronica.

L'emissione di ogni fattura deve essere preceduta da una e-mail inviata all'U.O. Lavori e Patrimonio (serviziotecnicoauslpc@ausl.pc.it), al fine di confermare l'importo da liquidare all'operatore economico incaricato.

ART. 7 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Il compenso verrà corrisposto dall'Azienda, nel rispetto degli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010, sul conto corrente dedicato indicato nell'apposita dichiarazione presentata dall'operatore economico incaricato conservata agli atti.

L'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui agli artt. 3 e 6 della Legge n. 136/2010, comporta l'immediata risoluzione del contratto stipulato.

ART. 8 – REVOCA –PROROGHE - RISOLUZIONE – RECESSO DEL CONTRATTO

Nell'ipotesi in cui l'operatore economico incaricato non osservi o violi le condizioni e clausole previste dalle norme di natura generale o speciale vigenti in materia o dal presente contratto d'incarico, l'Azienda, previa contestazione scritta comunicata formalmente con un anticipo di almeno 15 gg., a suo insindacabile giudizio, può revocare motivatamente l'incarico con apposito provvedimento che sarà notificato all'interessato.

L'efficacia della revoca decorrerà dal giorno successivo alla notifica.

E' in facoltà dell'Azienda risolvere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando l'operatore economico incaricato sia colpevole di omissioni, inadempienze o ritardi che possano pregiudicare l'attivazione delle opere oggetto del presente contratto.

Nel caso di risoluzione per inadempimento, l'Azienda non è tenuta a rimborsare all'operatore economico le spese sostenute ed a liquidare il compenso per l'opera svolta.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, il presente contratto verrà risolto ed in tal caso verranno pagate le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

La recessione del contratto avverrà con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 30 giorni di preavviso; per ogni altra evenienza troveranno applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 9 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento alle norme di legge ed in mancanza agli usi e consuetudini.

ART. 10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie le parti eleggono, in via esclusiva, il foro di Piacenza.

ART. 11 – IMPOSTE E TASSE

Sono a carico dell'operatore economico tutte le spese di bolli e registrazione del presente Contratto, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

ART. 12 – PROTOCOLLO D'INTESA – PTPCT – CODICE DI COMPORTAMENTO.

Con la sottoscrizione del presente accordo quadro, l'operatore economico accetta le clausole di cui al "Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici" sottoscritto in data 10/12/2019 fra l'Azienda USL di Piacenza e dalla Prefettura di Piacenza

L'operatore economico, inoltre, accetta le clausole di cui al Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e Trasparenza, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Decreto Legislativo n. 33/2013 pubblicati sul sito aziendale www.ausl.pc.it.

L'operatore economico dovrà attenersi, personalmente e tramite personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili con l'attività svolta, previsti dal Codice di Comportamento adottato dall'Azienda USL di Piacenza, approvato con delibera n. 141 del 31/05/2018, rinvenibile sul sito, www.ausl.pc.it che il predetto assuntore dichiara di conoscere ed accettare.

ART. 13 VARIE

L'operatore economico dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità prevista dalle leggi vigenti e di possedere le abilitazioni necessarie previste dalla normativa vigente per svolgere l'attività oggetto del presente contratto.

L'operatore economico incaricato dichiara di essere titolare di idonea Polizza Rischi connessi all'espletamento della propria attività professionale, impegnandosi a mantenerne l'operatività per il decorso dei lavori.

Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace sia per l'operatore economico incaricato che per l'Azienda.

ART. 14 PRIVACY

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e della vigente normativa in materia, si precisa che i dati personali del contraente saranno trattati dall'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Titolare del trattamento, per il perseguimento delle finalità strettamente connesse e strumentali alla instaurazione, esecuzione ed estinzione di rapporti precontrattuali e contrattuali.

Maggiori e ulteriori informazioni sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda USL di Piacenza: <http://www.ausl.pc.it> - sezione Privacy".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda USL di Piacenza
Ing. Luigi Gruppi

Per Georeflex S.r.l.
Dott. Geol. Andrea Carpena

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO.

Elenco firme associate al file con impronta SHA1 (hex):

77-67-77-27-C0-1A-01-B0-61-CF-18-E6-0A-20-63-FC-85-90-B4-17

CAdES 1 di 2 del 14/12/2022 16:37:54

Soggetto: CARPENA ANDREA

S.N. Certificato: 014F 3BAB

Validità certificato dal 05/02/2021 19:18:50 al 05/02/2024 01:00:00

Rilasciato da InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT

CAdES 2 di 2 del 14/12/2022 15:52:27

Soggetto: LUIGI GRUPPI

S.N. Certificato: 790E 682B 89B0 64C1

Validità certificato dal 12/01/2021 09:43:37 al 12/01/2024 09:43:37

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT
